



COMUNE DI ANGROGNA
Provincia di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 28/04/2014

OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2014

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventotto**, del mese di **aprile**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MALAN MARIO	SINDACO	P	
GIORDAN GINO	CONSIGLIERE	P	
BENECH MARCO	CONSIGLIERE	P	
ADORNO GABRIELLA	CONSIGLIERE	P	
BONNET WILLER	CONSIGLIERE	P	
BOCCARDO ANNA	CONSIGLIERE		G
FRASCHIA MARCO	CONSIGLIERE	P	
Totale		6	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor **CHIANESE DOTT. CLAUDIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Signor **MALAN MARIO** in qualità di **SINDACO**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

N. 12 del 28/04/2014

“ DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2014”

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n 10 in questa stessa seduta , in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in questa stessa seduta, con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 ;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in questa stessa seduta con la quale è stato approvato il piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014 ;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle

finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta (se inserite in regolamento);
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni agricoli (applicabile al Comune di Bobbio Pellice in quanto ricadenti in zona Montana);
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonchè dell'entrata iscritta nel bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, confermare, per l'anno 2014, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportato:

- ALIQUOTA 4,0 per mille
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1,6" - somma IMU + TASI = 5,6 per mille, inferiore ad aliquota massima IMU)

- ALIQUOTA 9 per mille
(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0,6 - somma IMU + TASI = 9,6 per mille, inferiore ad aliquota massima IMU)

Visto il parere in merito alla regolarità tecnica reso dal Responsabile dell'Ufficio Tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dal Segretario Comunale in merito alla conformità ai sensi dell'art. 97 comma secondo del T.U. n. 267/2000;

Con il seguente risultato della votazione palesemente espressa per alzata di mano e proclamato dal Sig.

Presidente:

PRESENTI: 6
VOTANTI: 6
ASTENUTI: ==
VOTI FAVOREVOLI: 6
CONTRARI: ==

DELIBERA

1) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014 :

- ALIQUOTA 4,0 per mille
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1,6” - somma IMU + TASI = 5,6 per mille, inferiore ad aliquota massima IMU)

- ALIQUOTA 9 per mille
(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0,6 - somma IMU + TASI = 9,6 per mille, inferiore ad aliquota massima IMU)

- 3) di determinare le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014:
per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
- 4) di prevedere l'agevolazione equiparata all'abitazione principale del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, applicata ad una sola unità immobiliare e limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00;
- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;
- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in questa stessa seduta ;
- 6) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 7) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Letto, confermato e sottoscritto

In originale firmati

IL SINDACO
F.to MALAN MARIO

**IL SEGRETARIO
COMUNALE** F.to CHIANESE
DOTT. CLAUDIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1e 125, comma 1, del T.U. n. 267/2000

Viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 12 MAG. 2014

è copia conforme al suo originale, che si rilascia per uso amministrativo.

Angrogna, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CHIANESE DOTT. CLAUDIO

ESECUTIVITA'

La presente è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, commi 3 e 4 del T.U. 267/2000.

Il _____

[] in quanto sono trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

dichiarata immediatamente eseguibile [] SI [] NO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CHIANESE DOTT. CLAUDIO
